

amenti di capitale deliberati dalle società controllate dalla Regione per un importo massimo di 1.500.000,00 di euro, con versamento nell'annualità 2019.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante l'apposita voce di spesa iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2019 si provvede mediante il prelevamento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

6. Al comma 12 dell'articolo 3 della l.r. 17/2016, relativo all'Agenzia regionale per la mobilità, le parole: "31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019".

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

#### **Art. 68**

##### **(Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

#### **Art. 69**

##### **(Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche)**

1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il comune, al quale compete la valutazione della conformità urbanistico-edilizia dell'opera, per la realizzazione di interventi che richiedono il permesso di costruire, rilascia l'autorizzazione negli stessi termini previsti dalle disposizioni del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.